

---

### Art. 11 - Disposizioni sul verde privato

1. In conformità a quanto stabilito dal Codice della Strada, quando nei fondi o comunque nelle proprietà **private**, compresi condomini, situati in fregio od in prossimità di strade aperte al pubblico transito veicolare o pedonale, sono presenti siepi o alberi i cui rami si protendono sulla sede stradale, i proprietari hanno l'obbligo di provvedere alla costante regolarizzazione di fronde e rami in modo che sia sempre evitata ogni situazione compromissiva della circolazione, tanto dei veicoli quanto dei pedoni.
  2. È fatto obbligo ai proprietari di rimuovere tempestivamente le ramaglie o quant'altro sia caduto sulla sede stradale.
  3. I proprietari privati di aree verdi confinanti con luoghi pubblici o da essi visibili, hanno l'obbligo di mantenerle in condizioni decorose e tali da non creare pericolo igienico. La disposizione vale anche per il verde condominiale.
  4. I terreni di pertinenza di abitazioni, le aree lottizzate e/o urbanizzate e **in genere i terreni non coltivati** dovranno essere tenuti in condizioni tali da non essere ricettacolo di animali quali ratti e rettili, al fine di evitare immagini di degrado urbano. Dovranno essere in particolare evitati accumuli di rifiuti e ramaglie e dovrà essere assicurato un regolare sfalcio dell'erba, anche al fine di non creare intralcio o pericolo alla circolazione.
  5. **In caso di inottemperanza agli obblighi di cui ai commi 3) e 4) a seguito di verbale di accertamento della violazione verrà emesso provvedimento di ripristino dei luoghi.**
  6. Chiunque violi le disposizioni del presente articolo di cui al comma 1), 2), 3) e 4) è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma **da € 25 a € 150** mentre la violazione di cui al comma 2) la sanzione prevista prevede una somma **da € 25 a € 100**.
-